

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di



RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza



Dicembre 2011



Lavoro

Immigrazione: per il 2012 probabile stop al decreto flussi

Quasi 100mila ingressi in Italia quest'anno per i lavoratori extracomunitari; ma per l'anno prossimo si rischia uno stop, a causa delle conseguenze della crisi economica sul mercato del lavoro. "Troppa disoccupazione, anche tra gli immigrati. Inutile far arrivare dall'estero altri lavoratori", ha dichiarato Natale Forlani, direttore generale dell'Immigrazione al ministero del Lavoro "Escludo che quest'anno possa esserci un decreto flussi".

L'ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri che non appartengono ai Paesi dell'Unione europea è possibile solo nell'ambito delle quote di ingresso annualmente stabilite con i decreti sui flussi adottati dal governo, di cui la Cei oggi ha auspicato un aumento. E' la Direzione Immigrazione, che monitora l'andamento del mercato del lavoro e stima i fabbisogni di manodopera straniera, ad avere un ruolo chiave nella definizione delle quote. L'anno scorso si dette il via libera per il 2011 all'ingresso di 98.080 lavoratori non stagionali, con la quota più sostanziosa (52.080) riservata agli immigrati provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia. Come l'Egitto (8mila), la Moldavia (5200), l'Albania e il Marocco (4500). Ma per il 2012 potrebbe non esserci nulla. E il perchè lo ha spiegato Forlani: "Il nostro parere è negativo perché in Italia ci sono già 280 mila disoccupati immigrati, la metà dei quali percepisce forme di sostegno al reddito. Bisogna prima di tutto dare a queste persone la possibilità di ritrovare un lavoro, altrimenti, scaduto il permesso di soggiorno, diventeranno irregolari". Non è detto però che la partita sia già chiusa: "il nostro è un parere tecnico", ha sottolineato il direttore generale, spiegando che il nuovo governo "potrebbe fare valutazioni politiche diverse sull'opportunità di un decreto flussi".

Accordo Inps e Poste Italiane: i buoni lavoro si acquistano negli Uffici Postali

Già disponibili in Lombardia e Puglia e da febbraio 2012 in tutta Italia

E' ora possibile acquistare e riscuotere i buoni lavoro, i cosiddetti "voucher", presso tutti gli uffici postali di Lombardia e Puglia. Parte così la fase sperimentale durante la quale i buoni lavoro saranno in vendita solo nelle due regioni per poi essere estesa, da febbraio 2012, a tutti i 14mila uffici postali d'Italia.

I voucher sono uno strumento innovativo che facilita la prestazione regolare di lavoratori impegnati per un periodo di tempo limitato (lavoro occasionale e accessorio). Sono in vendita negli uffici postali nel valore nominale di 10, 20 e 50 euro e disponibili anche in carnet da 25 pezzi. Nella cifra sono previste la copertura assicurativa attraverso l'Inail e quella previdenziale attraverso l'Inps, di conseguenza i periodi di lavoro sono pienamente riconosciuti a fini pensionistici.

Il datore di lavoro può acquistare i "voucher" in contanti o tramite Postamat, presentando la tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale. È previsto un limite giornaliero di acquisto di 5.000 euro lordi. Dal giorno successivo all'acquisto, e prima dell'inizio della prestazione di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare all'Inps il proprio codice fiscale, la tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione.

La comunicazione potrà essere effettuata chiamando il Contact Center Inps-Inail al numero 803164, o collegandosi con il sito www.inps.it e attivando la connessione alla pagina Lavoro occasionale.

Per accedere, il committente dovrà indicare il proprio codice fiscale e digitare come password il codice identificativo (16 caratteri) di uno dei buoni lavoro acquistati o il Pin assegnato dall'Inps.

I buoni lavoro potranno essere incassati presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale. Per riscuotere il lavoratore deve presentarsi con la propria tessera sanitaria per la verifica del codice fiscale.

I prestatori potranno riscuotere i buoni lavoro entro due anni dal giorno dell'emissione. Il committente che non utilizza i buoni lavoro acquistati potrà chiederne il rimborso presso le sedi dell'Inps.



Speciale riforma pensioni: la guida del Ministero del Lavoro

Premessa

La riforma della previdenza è il primo tassello di una riforma più completa che riguarderà anche il mercato del lavoro (che dovrà recuperare efficienza ed efficacia nell'impiego delle risorse) e gli ammortizzatori sociali (oggi praticamente inesistenti per una gran parte di esso).

L'insieme dei provvedimenti relativi alle pensioni abbraccia un'ottica di lungo periodo, ma orienta nell'immediato l'applicazione di **principi di equità, di trasparenza, di semplificazione e di solidarietà sociale.**

La necessità di un intervento di accelerazione e di stabilizzazione del quadro normativo non è esclusivamente dettata dagli impegni esterni che il Paese deve rispettare. Le regole previdenziali influenzano direttamente o indirettamente molte tra le decisioni fondamentali che gli individui assumono nel corso della loro vita. Se le regole cambiano continuamente, diventa difficile, a livello di scelte individuali, fare piani ragionati per il futuro con chiare implicazioni per la qualità della vita dei singoli. Anche a livello macroeconomico e sociale, l'impatto sulla crescita di sistema e sui saldi finanziari del medesimo, reso comunque incerto dalle variabili demografiche e finanziarie di contorno, non può essere continuamente in balia di aggiustamenti transitori e riforme parziali, pena l'instabilità di quello stesso sistema.

Principi

- l'affermazione del **metodo contributivo** come criterio di calcolo delle pensioni, in un'ottica di equità finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale;
- la previsione di un percorso predefinito di **convergenza** del trattamento previsto per **uomini e donne**;
- l'abbattimento delle posizioni di **privilegio**;
- la presenza di **clausole derogative** soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi;
- la **flessibilità** nell'età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell'anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;
- la **semplificazione** e la **trasparenza** dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l'abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello contributivo.



Pilastri

I pilastri del modello che ne deriva hanno caratteristiche di uniformità e di innovazione:

- si **armonizzano** età, aliquote e modalità di calcolo delle prestazioni;
- si individuano **requisiti minimi** per accedere ai trattamenti previdenziali, in linea con la **speranza di vita** per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordinamenti europei;
- “**pensione di vecchiaia**” e “**pensione anticipata**” restano diritti ineludibili dei cittadini, il cui esercizio corrisponde non solo alla sussistenza di un requisito esogeno di “anzianità” o di “vecchiaia”, ma anche a scelte flessibili di opportunità personali.

Considerazioni

Semplificazione, armonizzazione ed economicità devono caratterizzare anche le **strutture gestionali** del sistema (per esempio, attraverso l'accorpamento sinergico in un solo istituto delle gestioni previdenziali).

Dal punto di vista dell'impatto in **aggregato**, la scelta del criterio contributivo non solo sottende un trattamento equo infra e tra generazioni, ma costituisce altresì un metodo di calcolo che migliora **equità e sostenibilità finanziarie del sistema**. Libera altresì risorse, anche nel lungo termine, utilizzabili per operare sul piano delle **politiche di solidarietà sociale**.

Come imprescindibile corollario, l'insieme dei provvedimenti richiederebbe un segnale forte e autonomo di **adeguamento**, nei principi e nei criteri, da parte degli **enti, delle istituzioni e degli organi che non ne sarebbero toccati**. Inoltre, a fronte dei grandi sacrifici richiesti, una parte delle risorse risparmiate dovrebbe andare a specifiche misure a favore delle prospettive occupazionali dei giovani e delle donne, con interventi mirati e efficaci in tempi molto rapidi.

Infine, è intenzione varare un **programma** di iniziative di promozione della **cultura del risparmio e dell'accantonamento previdenziale**, per aiutare i giovani e i lavoratori ad effettuare scelte responsabili e consapevoli in materia di pensioni, anche nell'ambito di forme di pensionamento graduale.

Misure sulla transizione 1/3

- Dal 1° gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo *pro rata*, il metodo **contributivo** di calcolo delle pensioni
- Con l'obiettivo di aumentare la **trasparenza** e la comprensibilità del sistema, si **aboliscono le finestre di uscita**, in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote
- L'età di pensionamento delle **lavoratrici dipendenti del settore privato** viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012. L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall'età 62 all'età 70 vige il pensionamento **flessibile**, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni
- Per gli **uomini** (e per le **dipendenti pubbliche**), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni
- A **tutti i requisiti anagrafici** si applicano gli **aumenti della speranza di vita** (già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione)
- Permane il **requisito minimo dell'anzianità contributiva** di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia

Misure sulla transizione 2/3

- L'accesso "**anticipato**" alla pensione è in ogni modo consentito con un'anzianità di **42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne**, anch'essa indicizzata alla longevità. Si prevedono **penalizzazioni percentuali** (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva dell'importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia
- Si prevede l'**aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti**, che sono incrementate progressivamente fino a raggiungere il 24% entro il 2018 (attualmente 20 – 21%)
- Si vara la **revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli**, portandole gradualmente al 24% e al 22% per le sole zone svantaggiate (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età)
- Vengono **aboliti i privilegi** ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l'introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a quelle **vigenti nell'AGO** e che non trovino giustificazioni oggettive. Il contributo di solidarietà è proporzionato all'incidenza di tali regole di favore
- Le **disposizioni** in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze **vigenti prima** della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai **lavoratori** che risultano beneficiari di provvedimenti di **mobilità ed esonero**, sulla base di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011



Misure sulla transizione 3/3

- Si favorisce la **totalizzazione dei contributi** versati dai lavoratori, eliminando l'ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti
- Per le **Casse Professionali**, che operano in regime di autonomia, si propone un **dispositivo** che impone alle casse medesime di adottare - **entro il termine di pochi mesi** - **provvedimenti** funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell'equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l'adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012
- Viene istituito un **Fondo per il finanziamento di politiche attive** per il lavoro (donne, giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento è previsto in euro 200 mln nel 2012 e 300 negli anni successivi
- In considerazione del processo di **convergenza** ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonché al fine di migliorare l'**efficienza** e l'**efficacia** dell'azione amministrativa nel settore previdenziale ed assistenziale, l'**INPDAP** e l'**ENPALS** sono **soppressi** e le relative **funzioni** sono attribuite all'**INPS**

Sistema a regime

- Pensioni totalmente contributive, a partire circa dal 2035.
- Il sistema previdenziale segue il modello della **capitalizzazione virtuale**, con **formula contributiva**, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile (con **correzioni** rispetto all'età minima di accesso valide soltanto per i **lavori usuranti**)
- I **requisiti di accesso alle prestazioni**, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di una anzianità contributiva di **20 anni**, **67 anni di età** e un importo della pensione non inferiore ad almeno **1,5 volte l'assegno sociale** (soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla **pensione di vecchiaia**. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica di **70 anni** e di una anzianità contributiva di almeno **5 anni**. Con riferimento alla possibilità di accedere alla **pensione anticipata**, il diritto si acquisisce al compimento dei **63 anni di età**, una anzianità contributiva di **20 anni** e l'ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a **2,8 volte l'assegno sociale**
- La regola è applicata uniformemente a tutti i lavoratori e incoraggia la permanenza in attività. Poiché il metodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso della vita lavorativa, l'anzianità minima deve essere tale da comportare un trattamento adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di almeno venti anni. Sempre a regime, dovrebbe prevedersi la possibilità di indicizzare la pensione al Pil pro-capite



Nei primi nove mesi dell'anno infortuni sul lavoro in calo del 4,5%

I dati provvisori dell'INAIL aggiornati al terzo trimestre registrano un calo di circa 26mila denunce rispetto allo stesso periodo del 2010, ma per i casi mortali la flessione è più contenuta (-0,9%)

L'andamento infortunistico nei primi nove mesi del 2011 registra un calo di circa 26mila casi denunciati rispetto allo stesso periodo del 2010 (da 579mila a 553mila), pari a una flessione del 4,5%. È quanto emerge dai dati provvisori dell'INAIL aggiornati al terzo trimestre, che rivelano anche una flessione meno accentuata degli infortuni mortali, che passano da 697 a 691, in diminuzione dello 0,9%. L'andamento dell'ultimo trimestre rende ipotizzabile a fine anno un bilancio consuntivo di 750mila infortuni sul lavoro, rispetto ai 775mila del 2010, e un numero di morti ancora inferiore a mille.

La riduzione più marcata nell'industria e nel settore costruzioni. La riduzione degli infortuni riguarda tutti i rami di attività, ma è stata più pronunciata nell'industria (-6,7%) rispetto all'agricoltura (-4,9%) e ai servizi (-3,1%). Il dato appare più significativo se si considera che le rilevazioni Istat attestano, nel periodo di riferimento, una crescita dell'occupazione complessiva compresa tra lo 0,1% e lo 0,4%. Nel settore costruzioni, in cui gli occupati risultano diminuiti dell'1,2%, gli infortuni fanno segnare un -9,8%. I casi mortali si contraggono nei servizi (-3,6%), crescono in agricoltura (+4,7%) e restano sostanzialmente stabili nell'industria.

Incidenti mortali in aumento al nord e al centro. Il calo è generalizzato, ma meno rilevante al Nord (-3,8%) rispetto al Centro (-4,9) e al Sud (-6,4%), dove peraltro il numero di occupati è cresciuto dell'1,2%, contro lo 0,3% del Nord e il -0,3% del Centro. Il Mezzogiorno è caratterizzato da una consistente flessione dei casi mortali (-13,9%), che invece aumentano al Nord (+6,6%) e al Centro (+4,3%).

Inps: Riduzione contributiva nel settore dell'edilizia

Il D.M. Lavoro/Economia 13 settembre 2011 - pubblicato nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2011 - ha confermato per l'anno 2011, nella misura dell'11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva - nella misura dell'11,50 per cento - sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. Si precisa, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento, ecc.).

Lavoratori in mobilità: l'anticipazione del datore di lavoro si versa con l'F24

La legge 23 luglio 1991, n. 223, detta "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro". L'articolo 4 della citata legge 23 luglio 1991, n. 223, nel disciplinare la procedura per la dichiarazione di mobilità dispone, al comma 3, che: " ... Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti". L'articolo 5, comma 4 della suddetta legge, prevede che: "Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale".

Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dell'anticipazione in parola, è stata istituita la seguente causale contributo: ACIM" denominata "Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilità".



Ispezioni, contro evasione e lavoro nero l'INAIL punta sulla business intelligence

ROMA - Ammontano a più di 40 milioni di euro i premi assicurativi evasi che l'INAIL è riuscito a recuperare in due anni e mezzo con il "censimento artigiani", effettuato a partire dal luglio 2009 incrociando i dati dell'Istituto con quelli dell'Inps e del Registro delle imprese, che ha portato anche alla creazione di 15mila nuovi rapporti assicurativi. Questo uno degli importanti risultati resi possibili dalla business intelligence, uno strumento che l'INAIL intende potenziare per migliorare l'efficacia delle sue ispezioni sull'evasione contributiva e il lavoro nero, strettamente connesso alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

Un nuovo portale per la vigilanza. La strategia dell'Istituto su questo fronte molto promettente è stata presentata dalla responsabile della direzione centrale Rischi, Ester Rotoli, nel corso di un incontro promosso a Roma dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per presentare il progetto "Ispezione, Regolarità, Sicurezza", a cui è legata la realizzazione del nuovo portale della vigilanza. Il portale prevede un sistema di circolazione delle informazioni provenienti dai vari enti coinvolti nel progetto - attualmente lo stesso ministero, l'Inps e l'INAIL - e le rende disponibili per attività di servizio e monitoraggio. Non solo un semplice contenitore dei rapporti ispettivi sugli esiti delle verifiche effettuate, quindi, ma in prospettiva anche uno strumento con finalità operative a disposizione degli organi incaricati della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il "data mining" per selezionare le situazioni sospette. "Il sistema di intelligence dell'Istituto - ha spiegato Rotoli - prevede, in particolare, delle attività di analisi e studio svolte a livello nazionale da un gruppo di lavoro appositamente costituito, con la partecipazione di funzionari in rappresentanza del territorio, l'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati come il 'data mining', che consente di estrarre nuova conoscenza sui fenomeni di irregolarità e di selezionare le posizioni assicurative da sottoporre a ispezione, il monitoraggio dell'attività ispettiva e la verifica dell'andamento delle liste di evidenza messe a disposizione del territorio, oltre che di quelle realizzate direttamente a livello locale".

Nel 2010 verifiche a segno nell'86% dei casi. L'anno scorso su un totale di 24.584 aziende ispezionate ne sono state individuate 21.221 irregolari, pari all'86%. "Questo risultato - ha precisato Rotoli - è stato possibile anche grazie al coinvolgimento nell'attività di intelligence delle strutture territoriali e alla successiva attività di integrazione del dossier svolta dagli ispettori ai quali sono stati assegnati gli incarichi, attraverso la consultazione puntuale delle banche dati di INAIL, Inps, Punto Fisco di Agenzia delle entrate e Registro imprese di Infocamere. L'ambizione è di riuscire a migliorare ulteriormente la percentuale di successo dei controlli per esercitare un'azione deterrente rispetto al proliferare di specifici fenomeni fraudolenti, preservando così l'equità e la competitività tra le aziende che operano sul territorio italiano".

Un progetto contro le imprese "apri e chiudi". L'INAIL ha anche avviato un progetto - premiato nel 2009 dalla International Social Security Association (Issa) - che affronta il fenomeno delle cosiddette aziende "apri e chiudi", mediante l'utilizzo di una tecnologia di analisi che prende in considerazione le aziende che hanno chiuso la loro attività lasciando debiti per poi riaprirla cambiando i propri riferimenti giuridici, in modo da costituire una seconda entità solo apparentemente distinta dalla precedente. "Per affrontare questi comportamenti fraudolenti - ha spiegato Rotoli - l'Istituto è passato da una modalità reattiva a una proattiva, identificando il più presto possibile i fenomeni di irregolarità, come possono essere quelli legati alla chiusura e riapertura di un'attività imprenditoriale, attraverso l'analisi delle relazioni 'non ovvie' tra aziende, come l'utilizzo dello stesso indirizzo e di un nome simile, la compagine societaria in parte comune, la presenza degli stessi lavoratori nella nuova struttura o il ricorso allo stesso consulente".

In un anno regolarizzati 10.426 lavoratori in nero. Nel 2010 gli ispettori dell'INAIL hanno partecipato a interventi congiunti per la realizzazione del "Piano straordinario di vigilanza per l'agricoltura e l'edilizia nel Mezzogiorno" e sono stati coinvolti nei controlli previsti nell'ambito della "Campagna nazionale di prevenzione per l'edilizia". Per il 2011, inoltre, l'Istituto sta contribuendo al conseguimento dell'obiettivo previsto dal "Piano straordinario per il contrasto del lavoro sommerso" nei settori pubblici esercizi/turismo, agricoltura, edilizia, servizi e trasporti. Per analizzare più da vicino il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, utilizzando i dati provenienti dall'attività ispettiva è stata anche realizzata una banca dati statistica - l'Osservatorio dei lavoratori regolarizzati - che fornisce una serie di informazioni sul settore economico e le dimensioni dell'azienda e sulle caratteristiche dei suoi dipendenti, come l'età, il sesso, la nazionalità, il tipo di orario e di contratto, la professione e il titolo di studio. Nel 2010 le ispezioni INAIL hanno portato alla regolarizzazione di 56.751 lavoratori, di cui 10.426 in nero, concentrati soprattutto nelle attività manifatturiere (2.376) e nelle costruzioni (1.376).



Incentivi alle imprese per la sicurezza sul lavoro

Attivo dal 28 dicembre 2011 lo 'Sportello online' sul sito dell'INAIL

Sarà attivo dal 28 dicembre 2011 al 7 marzo 2012 lo "Sportello online" (sul sito www.inail.it) per l'assegnazione, tramite bando, di 205 milioni di euro stanziati per finanziare progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori, in conformità con quanto previsto all'art.11, comma 5, del D.L.vo n. 81/2008.

Il bando permette alle imprese di accedere alle risorse stanziati dall'Inail che, per l'anno 2011, ammontano a 205 milioni di euro, ripartiti in budget regionali in funzione del numero di lavoratori e del rapporto di gravità degli infortuni rilevato sul territorio. Lo stanziamento rappresenta la seconda tranche di un ammontare complessivo di circa 850 milioni messi a disposizione dall'Inail nel corso del triennio 2011-2013.

Il finanziamento ha ad oggetto progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e consiste in un contributo in conto capitale pari al 50% dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto presentato.

E' compreso tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 100.000 euro (il limite minimo di spesa non è previsto per le imprese fino a 50 lavoratori) e viene erogato alle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura.

Previdenza complementare per i lavoratori al primo impiego

Le regole del plafond dei primi 5 anni per gli assunti dopo il 2007

I lavoratori al primo impiego, assunti dal 1° gennaio 2007, possono utilizzare un plafond di previdenza complementare, maturato nel primo quinquennio di iscrizione, per i successivi 20 anni. Con la risoluzione 131/E, l'Agenzia delle Entrate spiega che a questi lavoratori spetta un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. Tale soglia non può comunque mai superare i 2.582,29 euro annui e fino ad esaurimento del plafond. Quest'ultimo, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di 5.164,51 euro. In altre parole, per questi lavoratori il quantum deducibile, a partire dal sesto anno di contribuzione a pensioni integrative, sale a 7.746,86 euro e può essere utilizzato, come spiega il documento di prassi, tutte le volte in cui il contribuente versa contributi oltre il limite di 5.164,57 euro.

Un esempio scaccia-dubbi - Ecco come i lavoratori interessati possono utilizzare negli anni questo bonus di deducibilità. Poniamo che il contribuente abbia versato contributi per 15.822,85 euro nei primi cinque anni di iscrizione a un fondo di previdenza complementare, dal 2007 al 2011. Il lavoratore, negli anni dal 2012 al 2031 può dedurre dal proprio reddito un bonus di 10mila euro (dato dalla differenza tra i 25.822,85 euro previsti dalla norma e i 15.822,85 versati). Nella seconda fase, cioè nei venti anni successivi ai primi cinque di contribuzione, il "monte" accumulato può essere utilizzato fino ad esaurimento a partire dal sesto anno, sempre entro il tetto dei 7.746,86 euro. Consideriamo il caso in cui il lavoratore utilizzi il suo plafond in modo che alla fine del 2016, quindi nei cinque anni successivi al primo quinquennio di contribuzione, lo abbia utilizzato per 6.000,01 euro. Resterà a sua disposizione un plafond residuo di 3.999,99 euro utilizzabile nei quindici anni successivi, come illustrato nella tabella che segue.

UTILIZZO PLAFOND	2012	2013	2014	2015	2016
Contributi versati	6.000,00	5.000,00	7.746,86	7.746,86	5.000,00
Utilizzo plafond oltre il limite di € 5.164,57	835,43	0	2.582,29	2.582,29	0
Plafond residuo	9.164,57	9.164,57	6.582,28	3.999,99	3.999,99





Attenzione ai tentativi di truffa in nome del Fisco - Nessun consulente a pagamento dall'Agenzia per il servizio Entratel

Contribuenti allerta su tentativi di truffa messi in atto da persone che si spacciano per dipendenti dell'Agenzia e annunciano l'arrivo di sedicenti consulenti delle Entrate, che, a pagamento, controllerebbero la corretta installazione del servizio telematico Entratel.

Alcuni cittadini, infatti, hanno segnalato di essere stati contattati da una certa signora Galimberti, finta dipendente delle Entrate, che li informava della presunta consulenza a pagamento promossa dall'Amministrazione fiscale.

A questo proposito, l'Agenzia sottolinea di essere completamente estranea a questo tipo di attività e invita le potenziali vittime a denunciare ogni tentativo di raggio, rivolgendosi quanto prima a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle forze di polizia.

Nessun dipendente, infatti, è autorizzato a chiedere denaro ai contribuenti né a casa, né per telefono o via mail.

Attenzione alla mail "Notifica di rimborsi fiscali" - E' un tentativo di phishing per rubare dati personali

Continuano le segnalazioni di tentativi di truffa messi in atto utilizzando illecitamente comunicazioni con il nome e il logo dell'Agenzia delle Entrate. L'Amministrazione ha appreso della circolazione di un'e-mail - con oggetto "Notifica di rimborsi fiscali" - apparentemente proveniente dall'indirizzo "Agenzia delle Entrate". La comunicazione invita il destinatario a scaricare e compilare un modulo per ottenere un presunto rimborso, richiedendo, tra le altre informazioni, anche tutti i dati della carta di credito.

Questa comunicazione è un tentativo di phishing, una truffa informatica architettata per entrare illecitamente in possesso di dati personali. Si invita chiunque dovesse ricevere questo messaggio di posta elettronica a eliminarlo al più presto e a non aprire il suo allegato, in quanto potenzialmente pericoloso.

L'Agenzia delle Entrate informa di essere del tutto estranea al fatto e ricorda ai contribuenti che sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Home - Cosa devi fare - Richiedere - Rimborsi", possono consultare le corrette modalità per ricevere un rimborso fiscale con l'accredito su conto corrente. In nessun caso l'Agenzia richiede informazioni sulle carte di credito.

Casella Pec dedicata ai Grandi Contribuenti - Le istruzioni per dialogare con il Fisco

E' disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, la nuova pagina web che fornisce istruzioni per l'attivazione, a partire da gennaio 2012, di un canale di comunicazione dedicato ai Grandi Contribuenti, ovvero i soggetti con un volume d'affari o ricavi non inferiore ai cento milioni di euro.

Obiettivo semplificazione - Il nuovo canale di comunicazione, oltre a ridurre il peso di adempimenti e oneri amministrativi, ha lo scopo di agevolare e semplificare il dialogo con l'Amministrazione finanziaria anche in considerazione del fatto che, dal 31 dicembre 2011, l'attività di "tutoraggio" interesserà l'intera platea dei Grandi Contribuenti.

Filo diretto con l'Agenzia delle Entrate - L'utilizzazione del servizio richiede la registrazione della casella PEC che si intende utilizzare per comunicare con l'Ufficio regionale dell'Amministrazione competente per gli accertamenti e i rimborsi. I contribuenti che nei prossimi giorni riceveranno, tramite Entratel o Postel, l'invito a comunicare, possibilmente entro 30 giorni, l'indirizzo di posta elettronica, dovranno accedere al link "*Documentazione - Attività di controllo - Grandi contribuenti/tutoraggio - Canale di comunicazione dedicato: Posta elettronica certificata*" per trovare le istruzioni utili ad eseguire correttamente questo primo invio e per i dettagli tecnici sul formato standard dei modelli da utilizzare per le successive comunicazioni.



Parte il forum italiano sulla fatturazione elettronica

Prevista per il 20 dicembre l'inaugurazione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, istituito dal Direttore Generale delle Finanze con decreto del 13 dicembre 2011 e coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – d'intesa con l'Agenzia delle Entrate. Obiettivo del forum è quello di individuare e proporre misure per favorire l'adozione della fatturazione elettronica da parte di imprese e lavoratori autonomi, preservando l'interoperabilità transfrontaliera dei soggetti che la utilizzano. Finalità raggiungibile attraverso attività di monitoraggio, scambio di esperienze, semplificazione normativa e creazione di un unico modello di riferimento dei dati. Il Forum italiano nasce come diretta conseguenza della Decisione C(2010) 8467/2010 con cui la Commissione ha istituito il Multi-Stakeholder Forum on e-invoicing, che vede coinvolti tutti i Paesi membri dell'Unione Europea nell'obiettivo di far diventare, entro il 2020, la fatturazione elettronica il metodo prevalente di fatturazione in Europa. La Commissione, in particolare, raccomanda l'istituzione di fora nazionali e la loro interazione con il Multi-Stakeholder Forum, al fine di stimolare in modo coordinato gli Stati membri ad eliminare gli ostacoli normativi e tecnici che impediscono la più ampia diffusione dell'e-invoicing (ovvero di strumenti utili allo scambio elettronico di dati). Parteciperanno al Forum italiano le pubbliche amministrazioni e le più rappresentative associazioni di categoria interessate al tema della fatturazione elettronica. In particolare, il settore pubblico vedrà tra gli attori coinvolti, oltre che l'Amministrazione finanziaria, Università, Banca d'Italia e DigitPA; il settore privato potrà contare sulla partecipazione dei rappresentanti di associazioni di categoria afferenti ai settori industriale, commerciale, terziario avanzato, dei servizi e di liberi professionisti. La diffusione della fatturazione elettronica rappresenta non solo un efficientamento dei sistemi aziendali capace di generare, secondo le stime della Commissione Europea, sino a 240 miliardi di euro di risparmi in 6 anni, ma anche un processo di indispensabile ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni, delle procedure di controllo finalizzate alla trasparenza fiscale delle imprese e, più in generale, dell'intero sistema paese. Sui siti Internet del Dipartimento delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it saranno resi disponibili il decreto istitutivo e le sintesi dei lavori del Forum.

Studi di settore 2010, proroga per i giustificativi - Online il software per spiegare le anomalie fino al 29 febbraio 2012

E' disponibile sul sito delle Entrate il programma che permette a contribuenti e intermediari di comunicare all'Agenzia informazioni o elementi che giustifichino le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza, risultanti dall'applicazione degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2010, oltre all'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione. La trasmissione delle segnalazioni potrà essere effettuata a partire da oggi, 20 dicembre, e fino al 29 febbraio 2012.

Il software "Segnalazioni studi di settore Unico 2011" consente di predisporre e inviare telematicamente una comunicazione contenente i dati utili a giustificare lo scostamento rispetto alle risultanze degli studi di settore, entro un termine più ampio di quello ordinariamente previsto per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

L'applicazione informatica è disponibile gratuitamente sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, nella sezione "Home – Cosa devi fare – Dichiarare – Studi di settore e parametri – Studi di settore – Compilazione". Per il corretto e completo utilizzo delle funzionalità offerte dal programma è stata realizzata una specifica guida operativa, consultabile nella medesima sezione del sito.

Comunicazione delle operazioni rilevanti Iva 2010 - Un mese in più per segnalarle al Fisco

Slitta al 31 gennaio 2012 il termine ultimo per la presentazione della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 25mila euro. La nuova scadenza è fissata dal provvedimento, pubblicato oggi sul sito dell'Agenzia, che proroga il vecchio termine del 31 dicembre 2011 entro cui era fissata la segnalazione al Fisco delle operazioni riferite al periodo d'imposta 2010, come previsto dal decreto legge 78/2010.



Boom di definizioni per le microliti fiscali - Più di 138 milioni di euro nelle casse dello Stato

Sono 120 mila i contribuenti che hanno scelto di chiudere il contenzioso con il Fisco approfittando della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti fino a 20mila euro prevista dalla manovra correttiva dello scorso luglio (articolo 39, Dl 98 del 2011). Una scelta che ha già portato nelle casse dell'Erario oltre 138 milioni di euro, somma destinata a crescere quando gli intermediari finanziari completeranno la trasmissione dei dati sui versamenti all'Agenzia. Sono state, quindi, superate le previsioni di incasso stimate originariamente in 112 milioni di euro.

Il successo di questa operazione, oltre a portare maggiori entrate nelle casse dello Stato, alleggerisce il carico di lavoro delle Commissioni tributarie, che possono dedicare maggiori risorse ai procedimenti di valore più significativo.

Si tratta di un primo importante passo sulla strada della diminuzione della microconflittualità, che proseguirà con l'entrata in vigore della mediazione, operativa dal 1° aprile 2012. Un nuovo istituto che permetterà di ridurre drasticamente il numero delle nuove controversie di valore pari o inferiore a 20mila euro.

I numeri della definizione delle liti minori - Alla data del 12 dicembre 2011 risultano effettuati 93.436 versamenti per la definizione delle liti minori. Vi sono poi tutta una serie di contenziosi che sono stati chiusi senza versamenti perché l'importo versato in precedenza era pari o superiore a quanto dovuto per la definizione. Pertanto, con buona approssimazione il numero definitivo delle liti minori oggetto di definizione dovrebbe assestarsi su 120.000. Questa cifra potrà essere confermata solo dopo il prossimo 2 aprile, data ultima di invio delle domande telematiche. Il riscosso è pari a 138.376.278 euro con un versamento medio per singolo contribuente pari a 1.481 euro.

La nuova chance della mediazione - La definizione delle liti minori, che ha permesso di chiudere un numero considerevole di controversie, consentirà agli uffici dell'Agenzia di gestire al meglio le richieste di mediazione che saranno presentate a decorrere dal prossimo 1 aprile 2012. Per gli atti notificati a partire da questa data, infatti, chiunque intende proporre un ricorso contro gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, di valore fino a 20 mila euro, è tenuto a presentare istanza di mediazione diretta all'annullamento totale o parziale ovvero alla rideterminazione della pretesa fiscale. La presentazione dell'istanza è condizione di ammissibilità del ricorso.

Previdenza complementare per i lavoratori al primo impiego - Le regole del plafond dei primi 5 anni per gli assunti dopo il 2007

I lavoratori al primo impiego, assunti dal 1° gennaio 2007, possono utilizzare un plafond di previdenza complementare, maturato nel primo quinquennio di iscrizione, per i successivi 20 anni. Con la risoluzione 131/E diffusa oggi, l'Agenzia spiega che a questi lavoratori spetta un ulteriore ammontare di contributi deducibili pari alla differenza tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni. Tale soglia non può comunque mai superare i 2.582,29 euro annui e fino ad esaurimento del plafond. Quest'ultimo, in ogni caso, può essere utilizzato solo per i versamenti che superano il tetto di 5.164,51 euro. In altre parole, per questi lavoratori il quantum deducibile, a partire dal sesto anno di contribuzione a pensioni integrative, sale a 7.746,86 euro e può essere utilizzato, come spiega il documento di prassi, tutte le volte in cui il contribuente versa contributi oltre il limite di 5.164,57 euro.

Un esempio scaccia-dubbi - Ecco come i lavoratori interessati possono utilizzare negli anni questo bonus di deducibilità. Poniamo che il contribuente abbia versato contributi per 15.822,85 euro nei primi cinque anni di iscrizione a un fondo di previdenza complementare, dal 2007 al 2011. Il lavoratore, negli anni dal 2012 al 2031 può dedurre dal proprio reddito un bonus di 10mila euro (dato dalla differenza tra i 25.822,85 euro previsti dalla norma e i 15.822,85 versati). Nella seconda fase, cioè nei venti anni successivi ai primi cinque di contribuzione, il "monte" accumulato può essere utilizzato fino a esaurimento a partire dal sesto anno, sempre entro il tetto dei 7.746,86 euro. Consideriamo il caso in cui il lavoratore utilizzi il suo plafond in modo che alla fine del 2016, quindi nei cinque anni successivi al primo quinquennio di contribuzione, lo abbia utilizzato per 6.000,01 euro. Resterà a sua disposizione un plafond residuo di 3.999,99 euro utilizzabile nei quindici anni successivi, come illustrato nella tabella che segue.



(Segue dalla pagina precedente)

UTILIZZO PLAFOND	2012	2013	2014	2015	2016
Contributi versati	6.000,00	5.000,00	7.746,86	7.746,86	5.000,00
Utilizzo plafond oltre il limite di € 5.164,57	835,43	0	2.582,29	2.582,29	0
Plafond residuo	9.164,57	9.164,57	6.582,28	3.999,99	3.999,99

Prove di deduzione - Dall'esempio derivano tre ipotesi di spendibilità del plafond di deducibilità dei contributi:

- se il lavoratore, nell'anno 2012, versa contributi alla previdenza integrativa per 6mila euro, potrà dedurli tutti dal proprio reddito, in quanto eccedenti il limite di 5.164,57 euro, ma non quello di 7.746 euro. In questo caso il contribuente, avendo utilizzato il plafond di 10mila euro solo per 835,43 (importo dato dalla differenza tra 6mila e il limite di 5.164,57), disporrà di un plafond residuo di 9.164,57 euro;
- se il lavoratore, negli anni successivi al 2012, versa in alcuni casi contributi che superano il tetto dei 5.164,57 euro, mentre in altri resta sotto questa soglia, allora potrà utilizzare il plafond restante di 9.164,57 euro, fino a esaurimento, solo negli anni in cui versa contributi eccedenti il tetto tradizionale, fermo restando il limite dei 7.746 euro;
- se il lavoratore, nei venti anni successivi ai primi cinque, versa sempre contributi per importi inferiori a 5.164,57 euro, perde definitivamente la possibilità di utilizzare il plafond di euro 10mila accumulato nei primi cinque anni.

Cud 2012, online la bozza - Gli incentivi e le novità per il nuovo anno

E' disponibile sul sito Internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it la bozza del nuovo modello, da utilizzare per la certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati percepiti nel corso del 2011. Il modello per il nuovo anno si arricchisce di agevolazioni e novità.

L'abbattimento della base imponibile premia lavoratrici e lavoratori che, rientrando in Italia con un bagaglio di esperienze culturali e professionali maturate all'estero, favoriscono lo sviluppo del Paese. Tutti i contribuenti potranno, inoltre, fruire del differimento di 17 punti percentuali dell'acconto Irpef. Online insieme al Cud tutte le istruzioni utili a compilarlo.

Incentivi per il rientro in Italia e sconto Irpef - Tra le agevolazioni più rilevanti l'abbattimento della base imponibile, rispettivamente del 80 e del 70 per cento, per le lavoratrici e per i lavoratori rientrati in Italia (legge 238/2010). Per fruire del beneficio è necessario presentare un'apposita richiesta al datore di lavoro, il quale certificherà le somme agevolate nelle annotazioni con il nuovo codice BM predisposto a tal fine.

Trova spazio nel nuovo Cud anche il differimento di 17 punti percentuali dell'acconto dell'Irpef dovuto per il periodo d'imposta 2011. In caso di prelievo dell'acconto in misura ordinaria, il datore di lavoro o ente pensionistico dovrà restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione corrisposta nel mese di dicembre o di gennaio 2012. L'effettiva riduzione dell'acconto, nei termini previsti dal Dpcm 21 novembre 2011, verrà segnalata nelle annotazioni con il codice BQ.

Le novità della Manovra di Ferragosto - Tra le principali novità contenute nella versione non definitiva della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2011 spicca la tassazione del contributo di solidarietà, introdotta dal dl 138/2011. La Manovra di Ferragosto, in considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, prevede che il sostituto d'imposta applichi la tassazione al momento del conguaglio sulle somme che superano i 300.000 euro. Degna di nota, inoltre, la diversa modalità del trattamento fiscale delle somme che superano il milione di euro erogate alla cessazione del rapporto di lavoro.

Produttività e sicurezza sempre tutelate - Confermate nella bozza del Cud 2012 sia l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per l'incremento della produttività, a patto che tali componenti accessorie siano previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, sia la riduzione dell'Irpef per il personale impiegato nel "Comparto sicurezza".





Istat - La conciliazione tra lavoro e famiglia

Sono circa 15 milioni 182 mila (il 38,4% della popolazione di riferimento) le persone che nel 2010 dichiarano di prendersi regolarmente cura di figli coabitanti minori di 15 anni, oppure di altri bambini, di adulti malati, disabili o di anziani.

Il 27,7% delle persone tra i 15 e i 64 anni ha figli coabitanti minori di 15 anni, il 6,7% si prende regolarmente cura di altri bambini e l'8,4% di adulti o anziani bisognosi di assistenza.

Le donne sono coinvolte in questo tipo di responsabilità di cura più spesso degli uomini (42,3% contro il 34,5%) e anche per questo risulta più bassa la loro partecipazione al mercato del lavoro. Tra le madri di 25-54 anni, la quota di occupate è pari al 55,5%, mentre tra i padri raggiunge il 90,6%.

Quasi 3,5 milioni di occupati (il 35,8% degli occupati con responsabilità di cura) vorrebbero modificare il rapporto tra tempo dedicato al lavoro retribuito e quello impiegato in assistenza e accudimento. Per quasi tre persone su 10 gli impegni lavorativi non permettono di trascorrere con i propri cari il tempo desiderato.

Sono oltre un milione le persone inattive (il 24% di quelle con figli minori di 15 anni o con altre responsabilità di cura) che sarebbero disposte a lavorare se potessero ridurre il tempo impegnato nell'assistenza e accudimento.

La mancanza di servizi di supporto nelle attività di cura rappresenta un ostacolo per il lavoro a tempo pieno di 204 mila donne occupate *part time* (il 14,3%) e per l'ingresso nel mercato del lavoro di 489 mila donne non occupate (l'11,6%).

Istat: il tasso di disoccupazione si attesta all'8,5%, in aumento di 0,2 punti percentuali - Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 29,2%

□ A ottobre 2011 gli occupati sono 22.913 mila, un livello sostanzialmente invariato rispetto a settembre. Il risultato è sintesi di un calo della componente maschile e di una crescita di quella femminile. Nel confronto con l'anno precedente l'occupazione aumenta dello 0,2% (53 mila unità).

□ Il tasso di occupazione è pari al 56,9%, stabile nel confronto congiunturale e in aumento in termini tendenziali di 0,1 punti percentuali.

□ Il numero dei disoccupati, pari a 2.134 mila, aumenta del 2,5% rispetto a settembre (53 mila unità). Su base annua si registra una crescita dell'1,8% (37 mila unità). L'allargamento dell'area della disoccupazione riguarda esclusivamente gli uomini.

□ Il tasso di disoccupazione si attesta all'8,5%, in aumento di 0,2 punti percentuali in termini congiunturali e di 0,1 punti rispetto all'anno precedente. Il tasso di disoccupazione giovanile è pari al 29,2%, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto a settembre.

□ Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuiscono dello 0,4% (-60 mila unità) rispetto al mese precedente. Il tasso di inattività si posiziona al 37,8%, con una flessione di 0,1 punti percentuali sia in termini congiunturali sia su base annua.



Unioncamere: 55mila imprese in più in 10 mesi - Ma la crescita rallenta rispetto al 2010 - In aumento anche i fallimenti: sono 38 al giorno

Resta alta la voglia di “fare impresa” in Italia: oltre 55mila attività economiche in più sono state registrate presso le Camere di commercio tra gennaio e ottobre 2011, con un tasso di crescita della platea imprenditoriale dello 0,9%. Il bilancio positivo nasconde però degli elementi di preoccupazione. Il primo: il saldo tra iscrizioni e cessazioni è meno consistente del 2010, quando, nello stesso periodo, ha superato le 71mila unità. La seconda: sono quasi mille in più rispetto all'anno scorso le imprese che, nei primi tre trimestri dell'anno, sono entrate in procedura fallimentare, per complessive 10.323 unità. In pratica, 38 imprese al giorno (quasi 4 al giorno in più del 2010) sono uscite dal mercato tra gennaio e settembre 2011.

Rallenta la crescita del tessuto imprenditoriale: Le 55.217 imprese in più registrate tra gennaio e ottobre scorsi sono il risultato delle oltre 340mila iscrizioni cui hanno fatto da contraltare più di 285mila cessazioni. Lo stock delle imprese raggiunge così le 6.131.549 unità. Se si confrontano i dati con quanto registrato negli stessi mesi del 2010 emerge che il saldo attuale è più contenuto rispetto alle 71.198 unità dello scorso anno per effetto di un parallelo rallentamento delle iscrizioni (che erano 351.013 nei primi 10 mesi del 2010) e di un lieve incremento delle cancellazioni (279.815 quelle dello scorso anno).

A trainare la dinamica positiva è sempre il saldo consistente delle società di capitali, aumentate di oltre 38mila unità. Più contenuto, invece, quello delle ditte individuali (+8.344), che comunque si confermano lo “zoccolo duro” della struttura economica nazionale con 3.375.822 imprese. Aumentano di 4.714 unità anche le società di persone mentre le Altre forme giuridiche crescono di 3.742 imprese.

Government: restyling della mediazione civile e giustizia civile

Il consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legge recante: «Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile». Oltre ad alcune misure inerenti la mediazione civile e commerciale, è di rilievo la novità che si intende introdurre secondo la quale - nell'ambito del miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia - viene prevista la possibilità per le parti in causa innanzi al giudice di pace di stare in giudizio personalmente nei contenziosi il cui valore non supera euro mille.

Crisi economica e consumi: inflazione del 2012 al 2,4%

Tariffe pubbliche, IVA e accise sui carburanti tengono alti i prezzi

Inflazione al +2,4% in media d'anno nel 2012. E' la previsione dell'INDIS, Istituto dell'Unioncamere specializzato nella distribuzione dei servizi (che periodicamente riunisce operatori delle diverse filiere e rappresentanti delle istituzioni) che ha effettuato anche una valutazione delle ripercussioni delle manovre estive e del decreto “Salva Italia” sui prezzi al consumo.

Le previsioni per il 2012: inflazione al 2,4%. Rincari per le tariffe pubbliche L'aumento delle tariffe pubbliche, l'innalzamento dell'Iva e delle imposte sui carburanti hanno causato un rialzo dell'inflazione che la colloca ben al di sopra delle retribuzioni contrattuali. Tra i principali interventi del decreto “Salva Italia” varato dal Governo Monti, alcune misure, rileva l'Unioncamere, vanno ad impattare in misura sensibile sull'inflazione: oltre all'aumento dell'accisa sui carburanti, all'introduzione del super bollo sulle auto di grossa cilindrata e sulle attività finanziarie, il previsto intervento sulle aliquote dell'IVA (che scatterà automaticamente in assenza di una riforma assistenziale e fiscale varata entro il mese di settembre del prossimo anno) determinerà un innalzamento dell'inflazione di un punto e mezzo percentuale a regime, anche se tempi e modalità di revisione dei listini dipenderanno dal vigore della domanda interna, che per il 2012 è prevista di segno ampiamente negativo. Ammettendo tale scenario, il 2012 dovrebbe chiudersi con una variazione dei prezzi al consumo pari al 2,4% in media d'anno. In una situazione di dinamica salariale in rallentamento, tale situazione contribuirà ad aggravare l'erosione del potere d'acquisto da parte delle famiglie. Tra i vari aggregati, attesi forti rincari per le tariffe pubbliche, soprattutto in ragione dei tagli ai trasferimenti locali stabiliti dalle manovre correttive dei conti pubblici varate nel 2011.

(segue)

15



Il 2011 si chiude con rincari superiori al 5% dei prezzi alimentari alla produzione. È proseguita nei mesi autunnali la corsa dell'inflazione alimentare: ad ottobre l'Osservatorio "Prezzi e mercati" di Indis-Unioncamere certifica per il paniere integrato di 46 prodotti una variazione in aumento pari al 5.7% su base annua, con un incremento superiore al mezzo punto percentuale rispetto al mese precedente. Gli aumenti risultano trasversali ai vari reparti ma hanno interessato in modo specifico le carni (+8.7% tendenziale) e lo scatolame (+6.9%). Per quel che concerne le referenze soggette alle maggiori tensioni, oltre ai noti aumenti messi a segno negli ultimi dodici mesi dallo zucchero (+22.8%), dall'olio di semi (+18.9%) e dal caffè in grani (+17.9%), vanno annoverati quelli relativi alla carne di vitello (+12.7% tendenziale) ed alla carne in scatola (+9.7%). Sul fronte dei prezzi al consumo, la componente trasformata dell'aggregato alimentare sperimenta una moderata progressione: ad ottobre il saggio di crescita si è portato al 2.8% su base annua dal 2.6% di agosto. Si confermano oggetto dei rincari più elevati i latticini (in testa grana padano e parmigiano reggiano, rispettivamente +10.9% e 9.9% anno su anno), lo zucchero (+16.1%) ed il caffè (+16.4%). Le anticipazioni degli operatori della grande distribuzione e della distribuzione organizzata per le negoziazioni con l'industria prevedono per i mesi a venire un graduale rallentamento dei prezzi dei generi alimentari.

Effetto IVA e tariffe pubbliche: inflazione ancora sotto pressione - Complice l'aumento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria dell'IVA, passata dal 20% al 21%, per i prezzi al consumo è stata rilevata la variazione in aumento più elevata degli ultimi tre anni (+3.4% tendenziale). Il contributo più significativo all'accelerazione proviene dai settori dei beni non alimentari (ad ottobre +2.2% tendenziale, con un aumento dello 0.7% nel solo mese di ottobre) e da quello delle tariffe pubbliche, in recupero dall'1.5% di agosto sino al 2.4% di ottobre. Sui beni non alimentari incide in buona misura l'adeguamento dell'imposta sul valore aggiunto disposto dalla manovra anti crisi di settembre. Nel complesso tutti i gruppi merceologici del comparto sono stati interessati da aumenti sostanziali ma alcuni di essi hanno mostrato maggiore velocità nel revisionare al rialzo i listini: si tratta dell'abbigliamento (+1.1% su settembre), delle autovetture e dei motocicli (+0.8%) e dei generi casalinghi (+0.6%). Procedo sostenuta, nel contempo, la marcia dell'inflazione tariffaria: il saggio di crescita tendenziale relativo al mese di ottobre è pari al 2.4% se misurato con l'indice interno per l'intera collettività ed all'8.5% prendendo in esame l'indice armonizzato, che quantifica l'effettivo aggravio di spesa sostenuto dalle famiglie. Guardando a quest'ultimo indicatore è possibile constatare come le tensioni accomunino le categorie delle tariffe locali (+9.9%) e di quelle energetiche (+9.8%). Spiccano i ritocchi messi a segno dai trasporti locali (a settembre ed ottobre aumento superiore al 10%, per effetto dell'entrata in vigore dei nuovi tariffari dei mezzi pubblici in molti Comuni, tra cui Milano) ed il gas naturale (l'incremento tendenziale del 12.8% su base annua è l'effetto congiunto dell'aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche della tutela disposte dall'AEEG e dell'innalzamento di un punto percentuale dell'aliquota ordinaria IVA che grava sui primi 480 metri cubi di consumo domestico).

Fisco leggero per giovani e lavoratori in mobilità - Pronte le istruzioni per l'imposta al 5 per cento e i vecchi minimi

Dal 1° gennaio 2012 parte il regime fiscale di "vantaggio" per gli under 35, i lavoratori in mobilità e tutti i contribuenti che vogliono mettere su un'impresa o un'attività di lavoro autonomo, e possono usufruire di un'aliquota sostitutiva dell'Irpef fissata al 5 per cento oltre a numerose semplificazioni.

Il regime dura 5 anni (per il primo anno di attività e per i quattro successivi), ma questo limite non vale per i più giovani che possono usufruirne fino ai 35 anni. Possono accedere sia i contribuenti che aprono un'attività *ex novo* sia coloro che l'hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007.

Con un provvedimento, firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, vengono fornite tutte le istruzioni per usufruire dell'imposta agevolata, prevista dal Dl 98/2011. Con un ulteriore provvedimento viene disciplinato il regime contabile agevolato per i "vecchi minimi" che non possono accedere al regime di vantaggio, perché non hanno i requisiti, e per i "nuovi minimi" che fuoriescono dal regime fiscale per decorrenza dei termini.

Chi può accedere al nuovo regime – Tutti i contribuenti che aprono un'attività a partire dal 1° gennaio 2012 possono accedere al regime fiscale di vantaggio se in possesso dei requisiti già stabiliti per i "vecchi minimi" (Legge 244/2007). Trattandosi di "nuove" attività, il provvedimento chiarisce che l'attività da esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di un'altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente. Fanno però eccezione i contribuenti che provano di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà. Anche per chi ha già dato il via all'attività dopo il 31 dicembre 2007, l'accesso è condizionato dal possesso dei requisiti per i "minimi" (Legge 244/2007 e Dl 98/2011).



Infortuni: non è onere del lavoratore indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare

L'onere probatorio in caso di evento infortunistico non può essere posto a carico del lavoratore in ordine alle misure di sicurezza che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare per impedire l'incidente. E' il principio sancito dalla Corte di Cassazione in sentenza nr. 28205/2011. Secondo il costante insegnamento della stessa Corte di Cassazione giudicante, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale. Ne consegue che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 cod. civ. circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè, di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno. Errato quindi porre a carico del lavoratore infortunato (in una situazione nella quale sono pacifiche l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione) l'onere di indicare le misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare, la cui osservanza avrebbe impedito l'evento infortunistico.

Redditometro: la prova contraria è sempre onere del contribuente

La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'onere gravante sul contribuente di provare la minore capacità contributiva rispetto ai coefficienti presuntivi di reddito applicati dall'amministrazione finanziaria (sent. Nr. 27545/2011). Nel respingere il ricorso del contribuente in questione che aveva contestato l'applicazione del redditometro, la Corte ha rammentato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla rettifica, con metodo sintetico, del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei coefficienti presuntivi di reddito adottati ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, l'applicabilità dei cosiddetti redditometri contenuti in decreti ministeriali emanati successivamente al periodo d'imposta da verificare deve ritenersi insita nell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Grava quindi sul contribuente che contesti l'applicazione di tali coefficienti l'onere di dimostrare in concreto che il proprio reddito effettivo è diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni adottate dall'ufficio." (v. anche Cass. n. 14161/2003, n. 12731/2002, n. 8372/2001).

Costituisce, d'altronde, consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass, n. 19252/2005, n. 14161/2003, n. 11300/2000), quello secondo cui "in tema di accertamento dei redditi, sono - ai sensi dell'art. 2 del dpr 29 settembre 1973 n. 600, nel testo applicabile nella fattispecie ratione temporis - elementi indicativi di capacità contributiva, tra gli altri, specificamente la disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli, nonché di residenze principali o secondarie; la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, costituisce, quindi, una presunzione di capacità contributiva da qualificare legale ai sensi dell'art. 2728 cod.civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva".

Nelle precitate pronunce è stato, pure, precisato che "il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma".

In tema di proporzionalità tra gravità dell'indebito e licenziamento

Aver tardato la segnalazione al datore di lavoro di ricevere in busta paga emolumenti non dovuti, non può essere legittima causa di licenziamento. La Corte di Cassazione ha ribadito il concetto di proporzionalità che deve sussistere tra gravità del comportamento del lavoratore e sanzione espulsiva, pena la sua nullità (sent. Nr.26560/2011) . Un dipendente era stato oggetto di licenziamento disciplinare per avere indebitamente trattenuto emolumenti non dovuti ed erroneamente liquidati in busta paga. Questi chiedeva al tribunale la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. Accolta la domanda, la società proponeva appello sostenendo che sussisteva il comportamento addebitato e che, comunque, la sanzione adottata era proporzionata. La Corte di appello accoglieva l'impugnazione rilevando che il lavoratore effettivamente aveva posto in essere il comportamento ascrittogli, segnalando in ritardo l'erroneità della liquidazione dei compensi, così dimostrando scarsa sensibilità aziendale, ma che, tuttavia, la sanzione irrogata non era proporzionata. Non era, infatti, leso irreparabilmente il vincolo fiduciario e, in ogni caso, nel ccnl di categoria tale comportamento non era punito con l'irrogazione della sanzione espulsiva. La medesima società proponeva ricorso per Cassazione . sostenendo che il dipendente aveva contravvenuto ai doveri di correttezza e buona fede imposti dal codice civile nell'espletamento del rapporto di lavoro, e che la previsione del ccnl di categoria è solo indicativa, prevedendo che viene punito con il licenziamento il dipendente che per dolo arreca danni rilevanti al patrimonio dell'azienda. Di diverso avviso la suprema Corte. Consolidata giurisprudenza ritiene che in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, essendo determinante, ai fini del giudizio di proporzionalità, l'influenza che sul rapporto di lavoro esercita il comportamento del lavoratore che, per le sue concrete modalità e per il contesto di riferimento, appaia suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi a tal fine preminente rilievo non solo alla configurazione che della mancanze addebitate faccia la contrattazione collettiva, ma anche all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni svolte dal dipendente, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto (ed alla sua durata ed all'assenza di precedenti sanzioni), alla sua particolare natura e tipologia. Nel caso in questione, il giudice di merito si è attenuto a tali principi, procedendo ad una valutazione rigorosa del comportamento tenuto dal lavoratore, così giungendo alla conclusione della mancanza di proporzionalità che, essendo congruamente motivata, è incensurabile in Cassazione. In particolare, non si è sottratto all'analisi dell'art. 48 del contratto collettivo e, proprio dalla valutazione del suo contenuto, ha tratto significativi elementi logici poi posti a fondamento del giudizio di non proporzionalità. Il ricorso è, pertanto, infondato ed è stato rigettato.

Consulta: giusto l'indennizzo nei contratti a termine

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 303 del 9 novembre 2011, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro), relativamente ai limiti di indennizzo (fra 2,5 e 12 mensilità) che il datore di lavoro deve pagare al lavoratore che ottenga dal giudice la conversione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine.



Consiglio di Stato: le stazioni appaltanti devono limitarsi a prendere atto delle risultanze del DURC

La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara, va verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. A nulla può quindi rilevare una regolarizzazione successiva della posizione contributiva. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5194 del 16/09/2011.

Il massimo organo di giurisdizione amministrativa ha ricordato che la regolarizzazione successiva, se può risolvere il contenzioso dell'impresa con l'ente previdenziale, non potrà però in alcun modo sovvertire l'oggettivo dato di fatto dell'irregolarità ai fini della singola gara. Deve pertanto escludersi la rilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, quand'anche ricondotto retroattivamente, quanto ad efficacia civilistica, al momento della scadenza del termine di pagamento, circostanza che può rilevare fra i soggetti del rapporto obbligatorio, ma non anche nei confronti dell'Amministrazione appaltante. E tanto vale, naturalmente, anche per sistemazioni debitorie postume effettuate a mezzo di compensazioni, come risulta avvenuto nel caso concreto. Inoltre il D.M. 24/10/2007, nel disciplinare le modalità di rilascio del DURC definendo la soglia di gravità dell'inadempimento, non può non limitare sul punto anche la discrezionalità delle stazioni appaltanti, che al riguardo ben possono quindi limitarsi a prendere atto della certificazione espressa dal DURC, del quale non possono sindacare le risultanze, senza doversi fare carico di autonome valutazioni.

Contestazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere per CIGS

Se è onere del datore di lavoro dimostrare la legittimità dei criteri adottati per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione straordinaria, grava sul lavoratore che si ritiene leso dal provvedimento di sospensione dimostrare il contrario. Si tratta di un principio di bilanciamento dei diritti e doveri delle parti, enunciato in sentenza della Corte di Cassazione nr. 20267/2011. Un giornalista professionista aveva convenuto in giudizio il proprio datore di lavoro per ottenere, previa declaratoria di nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro adottato nei suoi confronti dalla società, autorizzata alla cassa integrazione guadagni straordinaria, la condanna della società medesima a riammetterlo in servizio ed a pagargli la retribuzione maturata dalla data di sospensione a quella di reintegra, ed a versare i contributi previdenziali ed assistenziali. Nella resistenza della società, la domanda è stata rigettata e la sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Roma. In particolare tale ultima Corte aveva osservato che la ristrutturazione aziendale, della quale erano indiscutibili, perché documentalmente provate ed altresì non contestate, l'ampiezza e l'effettività, aveva interessato anche l'attività dei servizi di redazione centrale dove l'appellante operava come vice redattore capo. Secondo la Corte di merito, quindi, in assenza di specifici criteri legali di scelta dei lavoratori da sospendere, sarebbe spettato l'appellante allegare fatti e circostanze concreti che dimostrassero la contrarietà a buona fede o correttezza, ovvero il motivo discriminatorio illecito, della scelta di sospenderlo, non valendo per contro a dimostrare l'illegittimità della sospensione la mera deduzione della non soppressione della mansioni da lui svolte, a fronte dell'affettività della ristrutturazione e della non contestata esistenza di esuberanti anche nella redazione centrale. Resisteva il lavoratore con ulteriore ricorso per la cassazione di tale sentenza. Ad avviso della suprema Corte, in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, sul datore di lavoro incombe l'onere di provare il nesso di causalità fra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione (v. anche Cass. 8998/2003) mentre grava sul lavoratore interessato l'onere della prova del mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di correttezza e buona fede nella scelta dei lavoratori da sospendere, onde il lavoratore che intenda far valere l'illegittimità della scelta deve non solo provare l'esistenza di diversi criteri di selezione, ma anche dimostrare che la loro applicazione avrebbe comportato la sospensione di altro lavoratore, ovvero che la propria sospensione sia stata determinata da motivi discriminatori. (in tale senso anche Cass. 3558/1999). Secondo l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata non era stata neppure contestata l'effettività e l'ampiezza della ristrutturazione della società né il fatto che questa avesse interessato anche l'ambito di attività nel quale era impegnato il ricorrente. Quest'ultimo d'altra parte, non aveva fornito alcuna prova del motivo discriminatorio che avrebbe determinato la sua sospensione. In conclusione, il ricorso è stato definitivamente rigettato.





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

